



Ministero dello Sviluppo Economico

DIREZIONE GENERALE PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI, IL SISTEMA COOPERATIVO E LE GESTIONI COMMISSARIALI
Divisione I - Affari generali, pianificazione strategica e struttura di supporto al responsabile per la prevenzione della corruzione

Appalto specifico a favore del Ministero dello Sviluppo Economico basato sull'Accordo Quadro di cui all'art. 2, comma 225, l. 191/2009 per la prestazione di servizi applicativi per la P.A. -
Progetto SIDI: Sistema informativo direzionale integrato

ERRATA CORRIGE e RISPOSTE A RICHIESTE DI CHIARIMENTI pervenute entro le ore 16 del 28.7.2016 e differimento del termine di presentazione delle offerte.

Con riferimento alla gara di appalto concernente il *Progetto SIDI: Sistema informativo direzionale integrato*, si comunica che gli atti di gara, segnatamente la “Richiesta Offerta AS def” e l’ “Allegato 4 - Schema Contratto AS”, in alcune parti riportano erroneamente il divieto di subappalto.

Al riguardo si precisa che il subappalto deve intendersi consentito nei termini di cui all'art. 118, del D.Lgs. 163/2006.

Inoltre, con riferimento all’ “Allegato 3: Capitolato Tecnico di AS”, in merito alle modalità di misurazione dei servizi, si precisa che:

- a) tutti i servizi erogati in Modalità Progettuale (tutti i Servizi di Base e la fase di progettazione del Servizio di Formazione e Comunicazione) sono misurati a corpo; tutti i servizi erogati in Modalità Continuativa (tutti i Servizi Complementari ad eccezione della fase di progettazione del Servizio di Formazione e Comunicazione) sono misurati a consumo, pertanto le relative stime indicative fornite dall'Amministrazione nel par 6 del Capitolato Tecnico di AS devono essere intese in gg/persona a corpo per i servizi erogati in Modalità Progettuale e in gg/persona a consumo per i servizi erogati in Modalità Continuativa.
- b) in particolare, con riferimento ai Servizi Base richiesti di:
 - Realizzazione Nuovo Sistema
 - Migrazione dati dall'attuale piattaforma al Nuovo Sistema
 - Parametrizzazione e personalizzazione piattaforma e-learning/forum di discussione

essendo tali servizi misurati a corpo, il concorrente si assume l'impegno della realizzazione nell'ambito del contratto secondo le specifiche, le tempistiche ed i livelli di qualità previsti nel Capitolato Tecnico di AS e nei documenti approvati nel corso del progetto, senza ulteriori oneri per l'Amministrazione, indipendentemente dalle stime indicative fornite.

Le suddette modalità di misurazione dei servizi verranno precisate anche nel Contratto che si stipulerà con l'aggiudicatario dell'appalto.

Pertanto, i predetti documenti devono ritenersi corretti ed integrati come di seguito indicato.

Richiesta Offerta AS def:

Cap. 2, OFFERTA

- punto 2.1, pag. 7, la frase “non è consentito il subappalto” è eliminata;
- punto 2.2.2., pag. 9, la frase “dichiarare di essere a conoscenza che non è consentito il ricorso al subappalto” è sostituita con “dichiarare, nel rispetto delle condizioni e dei termini fissati dall’art. 118 del D.Lgs. n. 163/2006 e della documentazione di gara per l’affidamento dell’AQ, l’eventuale ricorso al subappalto, specificando le parti del servizio oggetto di sub-appalto”;

Cap. 4, CONCLUSIONE DELL’APPALTO SPECIFICO

- punto 4.3, pag. 24, alla frase “Resta ferma l’intera responsabilità del Fornitore anche per danni coperti o non coperti e/o per gli eventuali maggiori danni eccedenti i massimali assicurati.” è aggiunto il seguente periodo: “ Si rammenta, inoltre, che il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell’Aggiudicatario che rimane unico e solo responsabile nei confronti dell’Amministrazione delle prestazioni subappaltate. Pertanto, a tal fine, la copertura assicurativa dovrà prevedere tra gli assicurati anche i subfornitori ed i subappaltatori.”

Cap. 5, SUBAPPALTO

Pag. 26, il paragrafo è integralmente sostituito con il seguente:

“Il subappalto è ammesso in conformità all’art. 118 del D. Lgs. n. 163/2006, nei limiti del 30% dell’importo complessivo del Contratto derivante dal presente Appalto Specifico. Resta fermo e valido quanto stabilito al punto 10.3 del Capitolato d’Oneri dell’AQ e dell’art. 17 dello schema di Contratto AS allegato alla Richiesta di Offerta.”

Allegato 4 - Schema Contratto AS

ARTICOLO 16 SUBAPPALTO

– integralmente sostituito dal seguente

“ <ove previsto, inserire i commi 1 - 18>

1. Il Fornitore, conformemente a quanto dichiarato in sede di rilancio competitivo, affida in subappalto, in misura non superiore al 30% dell’importo contrattuale, l’esecuzione delle seguenti prestazioni:[...].
2. Il Fornitore è responsabile dei danni che dovessero derivare all’Amministrazione, o a terzi per fatti comunque imputabili ai subappaltatori cui sono state affidate le suddette attività.
3. I subappaltatori dovranno mantenere per tutta la durata del Contratto i requisiti richiesti dalla documentazione di gara per l’affidamento dell’Accordo Quadro nonché dalla Richiesta di Offerta, nonché dalla normativa vigente in materia per lo svolgimento delle attività agli stessi affidate.
- a. Il Fornitore si impegna a depositare presso l’Amministrazione, almeno venti giorni prima dell’inizio dell’esecuzione delle attività oggetto del subappalto: i) la copia autentica del contratto di subappalto; ii) dichiarazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti

economici e/o tecnici indicati dalla documentazione di gara per l'affidamento dell'Accordo Quadro per lo svolgimento delle attività allo stesso affidate; iii) la dichiarazione del subappaltatore circa il possesso dei requisiti di ordine generale e di idoneità professionale di cui agli articoli 38 e 39 del D.Lgs. n. 163/2006; iv) la dichiarazione del Fornitore relativa alla sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o collegamento a norma dell'art. 2359 c.c. con il subappaltatore. In caso di mancata presentazione dei documenti sopra richiesti nel termine previsto, l'Amministrazione non autorizzerà il subappalto.

4. In caso di mancato deposito di taluno dei suindicati documenti nel termine previsto, l'Amministrazione procederà a richiedere al Fornitore l'integrazione della suddetta documentazione, assegnando all'uopo un termine essenziale, decorso inutilmente il quale il subappalto non verrà autorizzato. Resta inteso che la suddetta richiesta di integrazione sospende il termine per la definizione del procedimento di autorizzazione del subappalto.
5. Il Fornitore dichiara che non sussiste nei confronti del subappaltatore alcuno dei divieti di cui all'art. 10 della L. n. 575/65 e successive modificazioni (ora, artt. 67 e 76 del D.Lgs. n. 159/2011).
6. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri del Fornitore, il quale rimane l'unico e solo responsabile, nei confronti dell'Amministrazione, della perfetta esecuzione del Contratto anche per la parte subappaltata.
7. Il Fornitore si obbliga a manlevare e tenere indenne l'Amministrazione da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore e/o ai suoi ausiliari.
8. Il Fornitore si obbliga a risolvere tempestivamente il contratto di subappalto, qualora durante l'esecuzione dello stesso vengano accertati dall'Amministrazione inadempimenti dell'impresa subappaltatrice; in tal caso il Fornitore non avrà diritto ad alcun indennizzo da parte dell'Amministrazione né al differimento dei termini di esecuzione del Contratto.
9. Il Fornitore si obbliga, ai sensi dell'art. 118 del D.Lgs. n. 163/2006, a trasmettere entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso via via corrisposti al subappaltatore con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora il Fornitore non trasmetta le fatture quietanzate del subappaltatore entro il predetto termine, l'Amministrazione contraente sospende il successivo pagamento a favore del Fornitore.
10. Il Fornitore aggiudicatario si obbliga, ai sensi dell'articolo 118, comma 4, del D.Lgs. n. 163/2006, a praticare per le opere affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento.
11. L'esecuzione delle attività subappaltate non può formare oggetto di ulteriore subappalto.
12. L'Amministrazione, qualora ricorrano le previsioni di cui all'art.170 comma 7 del D.P.R. 207/2010, sospenderà i pagamenti in favore del Fornitore limitatamente alla quota corrispondente alla prestazione oggetto di contestazione nella misura accertata dal Direttore dell'esecuzione.
13. In caso di inadempimento da parte del Fornitore agli obblighi di cui ai precedenti comma, l'Amministrazione può risolvere il Contratto, salvo il diritto al risarcimento del danno.
14. In caso di perdita dei requisiti in capo al subappaltatore, l'Amministrazione annullerà l'autorizzazione al subappalto.
15. Ai sensi dell'art. 118, comma 11, ultimo periodo, del D. Lgs. n. 163/2006, il Fornitore si obbliga a comunicare all'Amministrazione il nome del subcontraente, l'importo del contratto, l'oggetto del lavoro, del servizio o della fornitura affidati.
16. Eliminato.
17. Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all'art. 118 del D.Lgs. 163/2006.
18. Restano fermi tutti i restanti obblighi ed adempimenti di legge. <<ovvero, in alternativa, se il subappalto non è previsto o l'aggiudicatario non abbia fatto ricorso a tale istituto, inserire il

successivo comma 1.>>

Il Fornitore, conformemente a quanto dichiarato in sede di rilancio competitivo, non intende affidare in subappalto l'esecuzione di alcuna attività oggetto delle prestazioni contrattuali.”

ARTICOLO 24 FATTURAZIONE

Punto 5, sostituito con “< nel caso di subappalto riportare la seguente dicitura> La fattura dovrà riportare i dati sopra riportati anche per la/le Imprese subappaltatrici unitamente all'importo, al netto dell'IVA.”

Punto 6, sostituito con “Ai fini del pagamento del corrispettivo e comunque ove vi siano fatture in pagamento, l'Amministrazione procederà ad acquisire, < nel caso di subappalto riportare la seguente dicitura anche per il subappaltatore < e nel caso di cottimo riportare la seguente dicitura e per i cottimisti, il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.), attestante la regolarità in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti; ogni somma che a causa della mancata produzione delle certificazioni di cui sopra non venga corrisposta dall'Amministrazione, non produrrà alcun interesse.”

Inoltre, all'ARTICOLO 23 – CORRISPETTIVO, si segnala che per un errore di impaginazione è stata alterata la numerazione. Pertanto di seguito si ripropone il testo dell'articolo che sostituisce integralmente il precedente.

“1. Il corrispettivo massimo complessivo, onnicomprensivo, calcolato sulle dimensioni di cui al precedente art. 12 “Dimensioni massime dei singoli servizi”, è pari a <inserire importo a cifre e a lettere> € [...],[...] = ([...]/[...]), comprensivo dei costi relativi alla sicurezza pari ad <inserire importo a cifre e a lettere> € [...],[...]= ([...]/[...]) <ove presenti> e degli oneri di sicurezza per rischi interferenziali come quantificati nel DUVRI specifico pari ad <inserire importo a cifre e a lettere> € _____, ___ = (_____/___) al netto di IVA.

2. Il corrispettivo massimo complessivo risulta così suddiviso:

a) relativamente ai servizi base, di cui all'art. 3 “Oggetto, luogo della prestazione, responsabile del procedimento e direttore dell'esecuzione”, comma 1, lettera a) è pari a € [...],[...] = ([...]/[...]) e specificatamente:

- lettera a.1) Realizzazione del Nuovo Sistema è pari a <inserire importo a cifre e a lettere> € [...],[...] = ([...]/[...])

- lettera a.2) Migrazione dei dati dall'attuale piattaforma al Nuovo Sistema è pari a <inserire importo a cifre e a lettere> € [...],[...] = ([...]/[...])

- lettera a.3) Manutenzione evolutiva ed adeguativa sia sul software sviluppato ad hoc che sugli attuali sistemi informatici in uso presso la DG è pari a <inserire importo a cifre e a lettere> € [...],[...] = ([...]/[...])

- lettera a.4) Parametrizzazione e personalizzazione della piattaforma di e-learning/forum di discussione è pari a <inserire importo a cifre e a lettere> € [...],[...] = ([...]/[...])

-

b) relativamente ai servizi complementari, di cui all'art. 3 “Oggetto, luogo della prestazione, responsabile del procedimento e direttore dell'esecuzione”, comma 1, lettera b) è pari a € [...],[...] = ([...]/[...]) e specificatamente:

- lettera b.1) servizi di Manutenzione Correttiva è pari a € [...],[...] = ([...]/[...])

- lettera b.2) servizi di gestione applicativi è pari a € [...],[...] = ([...]/[...])

- lettera b.3) servizi di supporto specialistico: Formazione e Comunicazione è pari a € [...],[...] =

([...]/[...]);

- lettera b.4) servizi di supporto specialistico: Definizione metodo di valutazione attività ispettiva è pari a € [...],[...] = ([...]/[...])
 - lettera b.5) servizi di supporto specialistico: Selezione piattaforma integrata di e-learning/forum di discussione è pari a € [...],[...] = ([...]/[...])
3. Per la determinazione dei corrispettivi dei servizi, si applicheranno i seguenti criteri generali:
- a. per i servizi erogati in modalità progettuale:
 - i) per gli obiettivi per i quali è applicabile una misurazione dell'impegno in Punti Funzione, il corrispettivo del singolo obiettivo verrà determinato sulla base del numero di Punti Funzione (per tipologia ADD, CHG e DEL) e per classe di progetto Gestionale e Siti Web (calcolati secondo lo standard Ifpug, gli standard di determinazione dell'effort dei Punti Funzione dell'Amministrazione – in appendice al Capitolato Tecnico AS - le modalità indicate nel Capitolato Tecnico AS e Appendici, come approvati dall'Amministrazione nell'ultimo piano di lavoro) per il valore unitario di cui al successivo comma 5;
 - ii) per gli obiettivi per i quali non è applicabile una misurazione dell'impegno in Punti Funzione, il corrispettivo verrà determinato sulla base del numero di giorni-persona approvati dall'Amministrazione (sulla base delle indicazioni del Capitolato Tecnico AS) ed in ragione delle tariffe unitarie offerte per singola figura professionale indicate al successivo comma 6;
 - b. per i servizi per i quali è prevista, nel Capitolato Tecnico di AS, una modalità di erogazione continuativa a giorni persona, il corrispettivo è determinato sulla base della composizione del gruppo di lavoro, come risultante dal Consuntivo attività relativo al periodo di riferimento indicato dall'Amministrazione (rilevazione giornaliera, consuntivazione mensile, fatturazione trimestrale), approvato dall'Amministrazione secondo le modalità di cui al Capitolato Tecnico di AS ed in ragione delle tariffe unitarie offerte per singola figura professionale, come indicate al successivo comma 6;
 - c. per ciascun servizio il corrispettivo - determinato secondo quanto previsto dai precedenti comma è composto da:
 - i) una parte fissa pari a 80%, che verrà corrisposta all'esito positivo della verifica di conformità successiva alla rilevazione degli indicatori collegati all'indice di prestazione (come dettagliatamente indicato nell'Appendice 3 "indicatori di qualità";
 - ii) una parte variabile pari a 20% (% di quota sospesa) che verrà corrisposta solo al raggiungimento degli indici di prestazione indicati nell'Appendice 3 "Indicatori di qualità", dunque solo successivamente al termine del periodo di osservazione in base alle risultanze della rilevazione degli indicatori di qualità ed alla relativa Verifica di conformità.
4. La reperibilità telefonica è ricompresa nel corrispettivo e non comporterà alcun onere aggiuntivo. Le ore o frazioni relative ad interventi extra-orario di servizio (ivi comprese le eventuali estensioni pianificate) saranno remunerate come indicate nell'AQ, all'art. 5, comma 5, lett. f) e pertanto alla corrispondente tariffa unitaria per figura professionale maggiorata del 20%, in funzione del numero di ore di intervento effettivamente erogate ed approvate dall'Amministrazione.
5. <Indicare il corrispettivo per le tipologie di FP utilizzate>
6. Le tariffe (da intendersi comprensive delle spese di strumentazione, delle eventuali trasferte e/o reperibilità telefonica) per figura professionale sono pattuite secondo il seguente dettaglio:
- | Figura professionale | Euro/giorno |
|--|-------------------------------|
| Capo progetto | € [...],[...] = ([...]/[...]) |
| Analista Funzionale | € [...],[...] = ([...]/[...]) |
| Analista Programmatore | € [...],[...] = ([...]/[...]) |
| Programmatore | € [...],[...] = ([...]/[...]) |
| Specialista di tematica: comunicazione | € [...],[...] = ([...]/[...]) |

Specialista di tematica: Metodi di valutazione € [...],[...] = ([...]/[...])

Sistemista junior € [...],[...] = ([...]/[...])

Specialista di pacchetto € [...],[...] = ([...]/[...])

Data Base Administrator € [...],[...] = ([...]/[...])

Tecnico di collaudo ed integrazione sistemi € [...],[...] = ([...]/[...])

7. Eliminato

8. Il corrispettivo contrattuale si riferisce all'esecuzione dei servizi a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali.

9. Le tariffe professionali, i canoni mensili e i corrispettivi unitari del Punto Funzione sono accettati dal Fornitore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, a tutto suo rischio, e sono pertanto invariabili ed indipendenti da qualsiasi imprevisto o eventualità. Per giornate festive si intendono soltanto le festività a carattere nazionale.

10. Eliminato

11. << eventuale >> In conformità a quanto previsto dall'art. 6, comma 3, lett. o) dell'Accordo Quadro, lo sconto da applicare sui prezzi sopra indicati in favore della Committente che ha riconosciuto la facoltà di cedere i crediti derivanti dall'esecuzione del Contratto è pari a <inserire importo a cifre e a lettere> € [...],[...] = ([...]/[...]).

12. Il Fornitore non potrà vantare diritto ad altri compensi ovvero ad adeguamenti o aumenti del corrispettivo contrattuale, ad eccezione di quanto previsto dall'art. 115 del D.Lgs. 163/2006 per i contratti ad esecuzione periodica e continuativa e secondo quanto specificato nel seguente comma.

13. <eventuale, da inserire nel caso di contratti ad esecuzione periodica e continuativa di durata almeno annuale> I corrispettivi dovuti al Fornitore sono oggetto di revisione ai sensi dell'art. 115 del D.Lgs. 163/2006 sulla base di un'istruttoria condotta in considerazione dei dati di cui all'art. 7, comma 4, lett c) del D.Lgs. 163/2006 o, in mancanza, in ragione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo

14. Tutti gli importi indicati si intendono IVA esclusa."

Allegato 3: Capitolato tecnico di AS

Capitolo 3 Oggetto della fornitura

3.1 Servizi di base

Paragrafo 3.1.1. Modalità di erogazione:

la frase "tutti i servizi di base verranno erogati in Modalità Progettuale secondo i criteri specificati in Accordo Quadro" è sostituita da: "tutti i servizi di base verranno erogati in Modalità Progettuale secondo i criteri specificati in Accordo Quadro e misurati in modalità "a corpo""

3.2. Servizi complementari

Paragrafo 3.2.1 Modalità di erogazione:

la frase "tutti i servizi complementari verranno erogati in Modalità Continuativa, a meno della fase di progettazione del servizio di "Formazione e Comunicazione" che verrà erogato in Modalità Progettuale." è sostituita da: "tutti i servizi complementari verranno erogati in Modalità Continuativa e misurati in modalità "a consumo" a meno della fase di progettazione del servizio di "Formazione e Comunicazione" che verrà erogato in Modalità Progettuale e misurato in modalità "a corpo"".

Capitolo 6 Stima del progetto e mix figure professionali

Al terzo capoverso dopo le parole “distinte per ciascun servizio:” è aggiunta la frase: “ i gg indicati sono da intendersi gg/persona a corpo per i servizi erogati in Modalità Progettuale (tutti i Servizi di Base e la fase di progettazione del Servizio di Formazione e Comunicazione) e gg/persona a consumo per i servizi erogati in Modalità Continuativa (tutti i Servizi Complementari, ad eccezione della fase di progettazione del Servizio di Formazione e Comunicazione)”.

Per facilità di lettura i documenti corretti sono allegati in versione integrale con le modifiche inserite.

RISPOSTE A RICHIESTE DI CHIARIMENTI

1. DOMANDA: Al par. 5 (“Subappalto”) della Richiesta d’offerta A.S. si legge che “Il subappalto non è ammesso”. Nel Capitolato d’oneri AQ al par. 10.3 (“Subappalto”) si legge invece che “Il subappalto è ammesso in conformità all’art. 118 del D.Lgs. 163/2006, nei limiti del 30% dell’importo complessivo del contratto relativo all’Appalto Specifico.” Dal momento che l’utilizzo del subappalto consente alle aziende partecipanti di ottimizzare la propria risposta tecnico-economica, con vantaggio traslato anche per l’Amministrazione appaltante, si richiede se tale divieto possa essere eliminato in funzione di una più qualificata partecipazione alla gara o, qualora non fosse possibile, di conoscere quali motivazioni abbiano portato al divieto del subappalto.

RISPOSTA: Si, il subappalto è ammesso (vedi errata corrige).

2. DOMANDA: Si chiede di confermare che la Stazione Appaltante, in qualità di “Titolare”, provvederà a nominare l’aggiudicatario “Responsabile del trattamento” ai sensi e per gli effetti delle disposizioni contenute nell’art. 29 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196, “Codice in materia di protezione dei dati personali”, con riferimento alle sole operazioni di trattamento e ai soli dati che il Responsabile sarà chiamato a trattare in relazione all’esecuzione del Contratto fornendo, altresì, al Responsabile le istruzioni necessarie in conformità al tipo di trattamenti richiesti, nel rispetto delle prescrizioni del Codice. Inoltre, si chiede di confermare che il Responsabile non risponderà della raccolta dei Dati e degli obblighi connessi (per es., raccolta del consenso degli Interessati), nonché della pertinenza ed esattezza dei Dati. Il Titolare sarà pertanto responsabile in ordine ad ogni contestazione da chiunque sollevata a tale proposito nonché di eventuali violazioni derivanti da istruzioni incomplete o errate impartite dal Titolare che, pertanto lo terrà indenne da qualsiasi pretesa conseguente o connessa. Si chiede altresì di confermare che la nomina a Responsabile sarà riferita alla persona giuridica (e non alla persona fisica). Si chiede di confermare se si prevede un Responsabile esterno del trattamento unico per il RTI ovvero se è possibile prevedere un responsabile esterno per conto di ciascuna società del RTI.

RISPOSTA: Si conferma che è facoltà della Committente nominare il Fornitore quale “Responsabile esterno del trattamento dei dati personali”, ai sensi dell’art. 29 del Codice Privacy (D. Lgs. n. 196/03) con attribuzione di compiti analiticamente specificati nell’atto di nomina, da espletarsi sulla base delle indicazioni fornite. In caso di nomina ex art. 29 D.Lgs 196/03, il Fornitore, sarà responsabile del trattamento, ai sensi di legge - solidalmente con il Titolare - nei

limiti delle attività che è chiamato a porre in essere.

Si conferma che la nomina ricadrà su una persona giuridica. Il Fornitore provvederà al proprio interno a identificare e nominare gli eventuali “incaricati” nonché, se presenti, gli “amministratori di sistema”. In caso di RTI, ciascuna azienda sarà nominata “Responsabile esterno del trattamento dei dati personali” in funzione degli ambiti di competenza.

3. DOMANDA: il richiedente segnala che sono in essere e manterrà in essere per l'intera durata contrattuale le polizze assicurative di seguito descritte: **a.** una polizza assicurativa definita "General Liability " (Polizza Responsabilità Civile Terzi/Prodotti) a copertura della responsabilità civile per danni a terzi (intesi come lesioni personali e danneggiamenti a cose), derivanti dall'attività svolta nonché a copertura della responsabilità civile per danni a terzi (intesi come lesioni personali e danneggiamenti a cose), causati dai prodotti fabbricati, venduti e distribuiti dal fornitore. in ogni caso in cui derivino da negligenza del fornitore e per i quali il fornitore sia legalmente responsabile; **b.** una polizza assicurativa definita "Professional Liability" (Polizza RC Professionale) a copertura della responsabilità civile per perdite patrimoniali involontariamente cagionate a terzi in conseguenza di un fatto colposo, nell'esercizio dei servizi professionali prestati dal fornitore (ove per fatto colposo si intende qualsiasi negligenza, errore, dichiarazione inesatta o omissione, commessa esclusivamente nello svolgimento dei servizi professionali prestati) che assicura i rischi derivanti dall'attività professionale svolta; **c.** una polizza assicurativa definita "Liability vs workers" a copertura della responsabilità dei lavoratori del fornitore.

Si chiede conferma che: **1)** tali polizze assicurative e relativi massimali, così come sopra descritti, soddisfano quanto richiesto al riguardo da codesta Stazione Appaltante. **2)** a comprova delle stesse, la scrivente possa presentare certificativi assicurativi attestanti le coperture in essere. **3)** Inoltre, considerato che le Polizze sopra citate non coprono responsabilità connesse ad attività rese da eventuali subappaltatori, si chiede se sia accettabile per codesta Stazione Appaltante, nonché allineato alle previsioni della documentazione di gara, che gli eventuali subappaltatori dispongano di loro proprie coperture assicurative, sostanzialmente alle medesime condizioni delle Polizze possedute dalla scrivente. **4)** Inoltre, considerato che le Polizze sopra citate non coprono responsabilità connesse ad attività rese da partners di RTI non aventi il ruolo di mandataria, si chiede altresì se sia accettabile per codesta Stazione Appaltante, nonché allineato alle previsioni della documentazione di gara, che gli eventuali partners di RTI non aventi il ruolo di mandataria dispongano di loro proprie coperture assicurative, sostanzialmente alle medesime condizioni delle Polizze possedute dalla scrivente.

RISPOSTA:

Al punto **1)** premesso che le valutazioni inerenti la conformità della documentazione prodotta ai fini delle coperture assicurative potranno essere opportunamente svolte unicamente nell'ambito delle attività di verifica di cui al par. 4.4 - verifica dei documenti per la stipula della richiesta di offerta appalto specifico rispetto alla documentazione consegnata dal concorrente aggiudicatario; Al punto **2)** si precisa che potrà essere prodotto o il documento integrale di polizza assicurativa (eventualmente oscurato per le parti coperte da brevetto) ovvero un estratto di polizza con una dichiarazione della Compagnia di Assicurazioni attestante l'esistenza della stessa. L'Amministrazione si riserva la facoltà di richiedere comunque l'integrale documento di polizza. Al punto **3)** il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri del Fornitore, il quale rimane l'unico e solo responsabile, nei confronti dell'Amministrazione, della perfetta esecuzione del Contratto anche per la parte subappaltata. Poiché, il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell'Aggiudicatario che rimane unico e

solo responsabile nei confronti dell'Amministrazione delle prestazioni subappaltate, la copertura assicurativa dovrà prevedere tra gli assicurati anche i subfornitori ed i subappaltatori.

Al punto 4) si confermano le previsioni della documentazione di gara al paragrafo 4.1. adempimenti per la stipula lett. B, della richiesta di offerta appalto specifico ovvero: In caso di R.T.I. e di Consorzi: la documentazione di cui ai precedenti punti a) e b) dovrà essere presentata:

- in caso di R.T.I. o di Consorzi di cui all'art. 34, comma 1, lett. e) del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. di tipo orizzontale, dall'Impresa mandataria in nome e per conto di tutte le imprese raggruppate con responsabilità solidale ai sensi dell'art. 37 comma 5 del D.Lgs. n. 163/2006;
 - in caso di R.T.I. o di Consorzi di cui all'art. 34, comma 1, lett. e) del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. di tipo verticale da tutte le imprese per le rispettive responsabilità pro quota ai sensi dell'art. 37, comma 6, del D.Lgs. n. 163/2006;
-

4. DOMANDA: La presenza di previsioni nel paragrafo 2.1, 2.2.2 e 5 della Richiesta d'Offerta di Appalto Specifico, introduce per le imprese concorrenti un vincolo non presente nello schema di Accordo Quadro ovvero il divieto di subappalto. Ciò modifica in modo sostanziale il meccanismo di rilancio competitivo sotteso alla struttura complessiva dell'Accordo Quadro, sulla quale si sono impegnate le imprese concorrenti, con un possibile impatto su tutti i successivi Appalti Specifici laddove le stazioni appaltanti che bandiranno le successive gare nell'ambito di questo Accordo Quadro inseriscano la sopra richiamata previsione. Si chiede pertanto di confermare che detta previsione non sarà inclusa nello Schema di Contratto per l'Appalto Specifico che l'aggiudicatario sarà chiamato a sottoscrivere e conseguentemente consentire agli Operatori Economici di poter subappaltare parte delle attività con le modalità ed entro i limiti previsti dall'art. 118 del D.Lgs. 163/06.

RISPOSTA: Sì, il subappalto è ammesso (vedi errata corrige)

5. DOMANDA: Si chiede di confermare l'interpretazione secondo la quale la valutazione del "rapporto qualità prezzo (...)" sia da riferirsi alla metodologia espressa dal concorrente per l'analisi costi/benefici nel servizio di selezione della piattaforma di e-learning (nell'ambito della sezione 3.4 dell'Offerta Tecnica).

RISPOSTA: Con riferimento al punto 3.1.3 della richiesta di offerta (Attribuzione del punteggio tecnico specifico (ptsp) - Criterio 4 - Piattaforma di e-learning), si richiede al concorrente di elencare, per ciascuna piattaforma e-learning di mercato proposta, le funzionalità minime richieste nel capitolato (oltre ad eventuali altre funzionalità aggiuntive ritenute utili) e il relativo livello di copertura funzionale, nonché le caratteristiche tecniche ed il costo. Le valutazioni sul rapporto qualità/prezzo verranno effettuate sulla base degli elementi forniti nella predetta elencazione, tenendo conto, come descritto nel Capitolato, che oltre alla possibilità di acquisizione della licenza d'uso potranno essere proposte anche altre modalità di acquisizione del servizio (es. pay-per-learner, pay-per-course, cloud-computing etc.)

6. DOMANDA: Il servizio cui si riferisce il criterio prevede il supporto da parte del Fornitore nel selezionare una soluzione di e-learning (vedi § 3.3.2.4 Selezione piattaforma di e-learning/forum di discussione, Capitolato Tecnico); si chiede di confermare che la modalità di attribuzione del punteggio di detto criterio faccia riferimento anche, oltre che alla modalità di erogazione proposta per tale servizio di supporto, all'indicazione di soluzione per la piattaforma di e-learning prefigurata dal concorrente in fase di offerta.

RISPOSTA: Vedi risposta alla DOMANDA 5.

7. DOMANDA: Il capitolato d'oneri della gara a procedura aperta per la conclusione di accordi quadro di cui all'art. 59, comma 8, d.lgs. n. 163/2006 suddiviso in 3 lotti per l'affidamento di servizi applicativi per le pubbliche amministrazioni - ID 1432 stabilisce al §10.5 – “Base d’asta dell’appalto specifico” le regole di definizione della base d’asta dei singoli Appalti specifici descrivendo le seguenti due possibili modalità alternative di definizione della base d’asta:

- Relativamente a ciascun servizio base e complementare richiesto in AS, i valori posti a base d’asta per ciascun servizio oggetto dell’AS sono determinati dall’importo più elevato offerto tra gli aggiudicatari dell’Accordo Quadro.

- Alternativamente, l’Amministrazione potrà decidere di utilizzare come valori unitari a base d’asta dell’AS gli stessi valori utilizzati da Consip per l’aggiudicazione dell’AQ (e ove necessario, gli importi determinati applicando tali valori ai mix di figure professionali e produttività personalizzati dall’Amministrazione).

Applicando l'una o l'altra regola il valore da porre a base d’asta sembrerebbe non essere uguale a quello indicato nella Richiesta di Offerta.

Si chiede dunque conferma del valore di base d’asta indicato e un chiarimento circa la modalità di calcolo dello stesso.

RISPOSTA: si conferma il valore di base d’asta indicato, pari ad Euro 1.636.226,60 (unmilione seicentotrentaseimiladuecentoventisei/60), I.V.A. esclusa.

Per la definizione della base d’asta sono stati utilizzati i valori utilizzati da Consip per l’aggiudicazione dell’AQ; per il calcolo sono stati utilizzati gli strumenti informatici (excel) messi a disposizione da Consip.

8. DOMANDA: Considerato che l’Assistenza all’avviamento è un sotto servizio incluso nei servizi complementari dell’Accordo quadro, si chiede di confermare che la precisazione "solo per servizi base" presente nel titolo del capitolo 5.6 Assistenza all’avviamento, è un refuso-

RISPOSTA: non si conferma. La precisazione citata non è un refuso: l’assistenza all’avviamento, (servizio complementare) è richiesta per i servizi di realizzazione di nuovo software nell’ambito del progetto, che sono servizi di base.

9. DOMANDA: Considerata la richiesta di includere il paragrafo "Premessa" secondo il facsimile fornito, si chiede di confermare che il titolo del Capitolo 1 "Indice del documento" è un refuso e va sostituito con "Premessa".

RISPOSTA: Si conferma. Il titolo del Capitolo 1 "indice del documento" è un refuso ed è sostituito con "Premessa".

10. DOMANDA: Riferimento Allegato 3 – Appendice 4 – Requisiti tecnico-funzionali. In più parti del documento si specifica che tutti i documenti gestiti dal nuovo sistema (Divisione V e Divisione VI) devono essere memorizzati nel sistema documentale Adam (pagg. 25, 161 e 163). Tuttavia a pag. 156 si afferma: “L’architettura sopra descritta è interamente rilasciata nell’ambiente informatico del Ministero su un sistema centralizzato ed ingegnerizzato (Oracle ODA). Su tale struttura a breve verrà rilasciato con funzioni di collaborazione applicativa anche il nuovo sistema di Protocollo Informatico del Ministero che basa il suo documentale sul prodotto Oracle Web Center Content che diverrà l’unico documentale per tutte le applicazioni

core.” Si chiede di chiarire meglio la questione: è corretto assumere che il nuovo documentale unificato sarà implementato in tempi successivi alla realizzazione del nuovo sistema che, per ora, si baserà su Adam e che, quindi, l’eventuale integrazione nel nuovo documentale potrà essere oggetto di MEV in questo o in un successivo contratto ma non è oggetto della fase di sviluppo del nuovo sistema?

RISPOSTA: si conferma che attualmente i documenti della Direzione generale sono memorizzati su ADAM e che la migrazione di tali documenti sul nuovo documentale unificato sarà effettuata in tempi successivi all’avvio del progetto di realizzazione del nuovo sistema.

L’eventuale integrazione nel nuovo documentale potrà tuttavia essere oggetto di MEV e pertanto il concorrente dovrà essere dotato delle opportune professionalità nell’ambito del Team.

11. DOMANDA: Riferimento Allegato 3 Capitolato tecnico, pag. 13 – È indicato che l’attività di migrazione dei dati può essere svolta parallelamente al progetto di sviluppo software, non appena definito il modello dati del Nuovo Sistema. A cosa ci si riferisce in particolare, considerando che i dati nell’attuale sistema sono movimentati fino alla messa in esercizio del nuovo?

RISPOSTA: si precisa che, una volta definito il modello dei dati, può essere prodotto e testato il sw di migrazione, che ovviamente verrà eseguito al momento della messa in esercizio del Nuovo Sistema.

12. DOMANDA: Riferimento Allegato 3 Capitolato tecnico, pag. 18, § 3.3.2.2. Gestione applicativa. Relativamente al Help desk di I e II livello si chiede di chiarire:

- se gli utenti del servizio siano i circa 1.000 utenti del sistema Divisione V o i 100 di Divisione IV;
- quante richieste di servizio (incident e request) siano attualmente gestite del servizio (al I e al II livello);
- se esista già presso l’Amministrazione un sistema di trouble ticketing (e quale sia) e se tale sistema debba essere utilizzato dal RTI e, nel caso, se esso possa essere acceduto anche da remoto.

RISPOSTA:

- gli utenti del servizio di Help Desk saranno tutti gli utenti dei sistemi gestiti ed elencati nel Capitolato Tecnico;
- attualmente non è operativo un servizio di Help Desk strutturato che consenta di produrre report statistici sul numero delle richieste gestite;
- indipendentemente dai sistemi di trouble ticketing eventualmente in uso presso l’Amministrazione, il concorrente potrà proporre un proprio sistema di trouble ticketing.

13. DOMANDA: Riferimento Allegato 3 Capitolato tecnico, pag. 19 – Si chiede di chiarire se nell’ambito delle attività di formazione siano previsti corsi di formazione da erogare in aula.

RISPOSTA: sì, la formazione avverrà in aula.

14. DOMANDA: Riferimento Allegato 3 Capitolato tecnico, pag. 19, § 3.3.2.4. Selezione piattaforma di e-learning/forum di discussione. Per la gestione della sezione “istituzionale” del forum il capitolato di gara prevede che il progetto dovrà anche proporre una idonea struttura organizzativa (es. Comitato di redazione). Si chiede di confermare che tale struttura

organizzativa (es. Comitato di redazione) si riferisca ad una struttura organizzativa del MISE e non del fornitore.

RISPOSTA: si conferma che il Comitato di Redazione (o analoga struttura organizzativa proposta) si riferisce ad una struttura organizzativa del MISE.

15. DOMANDA: Riferimento Allegato 3 Capitolato tecnico, pag. Pag. 22 – Si chiede di confermare che il termine “minimo” utilizzato per la durata del periodo di manutenzione evolutiva/adequativa del Nuovo Sistema (ed anche per le personalizzazioni della piattaforma di e-learning) è da riferirsi al fatto che la messa in produzione del medesimo potrà avvenire in un intervallo più breve di 12 mesi.

RISPOSTA: si conferma che il termine “minimo” utilizzato nei citati paragrafi è da riferirsi al fatto che la messa in produzione dei relativi sistemi potrà avvenire in un intervallo più breve di 12 mesi.

16. DOMANDA: Riferimento Allegato 3 Capitolato tecnico, pag. 26 – Si chiede di chiarire se il periodo di subentro, della durata massima di 60 gg solari, è ricompreso o meno nell’ambito dei 48 mesi di durata contrattuale, essendo indicato che tale periodo ha una data di avvio coincidente con la data di inizio attività, ovvero sia antecedente alla data di inizio attività, essendo indicato nello schema di contratto, all’articolo 4, sub 3, che deve avere una durata di due mesi successivi alla stipula del contratto.

RISPOSTA: si precisa che il periodo di subentro è compreso nei 48 mesi di durata contrattuale.

17. DOMANDA: Riferimento Allegato 3 Capitolato tecnico, pag. 24, §§ 3.5.2.2 e 3.5.2.3. Secondo il capitolato, la fase di progettazione della piattaforma di e-learning deve essere completata entro 90 giorni da inizio attività, ma anche la fase di selezione di tale piattaforma deve essere completata entro 90 giorni da inizio attività. Si chiede di confermare che si tratta di un refuso, in quanto la progettazione della configurazione e personalizzazione del sistema di e-learning non può che avvenire, almeno in parte, solo dopo la selezione e l’acquisto da parte dell’amministrazione della piattaforma. Si chiede inoltre di fornire indicazione sulle tempistiche effettivamente richieste.

RISPOSTA: non si conferma. Si ribadiscono le tempistiche indicate nel Capitolato. Al par. §§ 3.5.2.2 ci si riferisce alla progettazione del piano di formazione relativo all’utilizzo della piattaforma e non al servizio di Parametrizzazione e personalizzazione la cui tempistica è indicata nel par. §§ 3.5.1.4.

18. DOMANDA: Riferimento Allegato 3 Capitolato tecnico, pag.30, § 6. Nei §§ 6.1 e 6.2 il Capitolato riporta le stime di impegno in giorni persona e il mix di figure professionali per ciascun servizio. Tali stime e tale mix definiscono esattamente l’importo a base d’asta e, tuttavia, nello stesso Capitolato è richiesto al fornitore di indicare il “numero delle figure professionali che verranno impiegate nel progetto e la quantificazione delle giornate uomo relative all’impegno richiesto”, oltre al mix di figure professionali per servizio cui ci si impegna.

Si chiede di chiarire:

- se il concorrente può proporre una diversa distribuzione degli impegni in giorni persona nei singoli servizi, pur mantenendo invariato il totale dei giorni persona;
- se il concorrente può proporre una diversa (migliorativa) distribuzione del mix di risorse, pur

mantenendo invariato il totale dei giorni persona.

Si fa notare che in entrambe tali ipotesi, l'importo a base d'asta complessivo varierebbe, salvo proporre modifiche combinate dei mix e dei giorni persona in grado da compensarsi.

Se ciò non fosse possibile, in quanto varierebbe l'importo a base d'asta, sia chiede di confermare che la richiesta di proporre in offerta il numero, i giorni persona e il mix di risorse è un refuso, ovvero si traduce nella mera conferma delle richieste di capitolato.

RISPOSTA: Il concorrente non può proporre in offerta modifiche che comportino variazioni della base d'asta. Si conferma che la richiesta di indicare in offerta il numero, i gg/persona e il mix di risorse va intesa come conferma delle richieste di capitolato.

Per precisazioni relative alle modalità di misurazione dei servizi richiesti (a corpo vs a consumo) si veda quanto specificato nell'errata corrige ad Allegato 3 Capitolato tecnico di AS.

19. **DOMANDA:** Riferimento Richiesta di Offerta AS, pagg. 13, 14 e 15. § 3.1.3. Nel documento si afferma che 'i punteggi specificati nella tabella sono "Punteggi discrezionali"'. Tuttavia il Merito tecnico relativo ai criteri 6 e 7 in tabella sembra espresso come criterio tabellare. Si chiede di confermare che i punteggi dei criteri 6 e 7 saranno attribuiti secondo quanto indicato in tabella, a fronte dell'impegno, dichiarato in offerta tecnica, a fornire

- per il criterio 6 uno "specialista di tematica docente universitario in materie attinenti l'attività richiesta oppure partner di primaria società di consulenza specializzata in materie attinenti l'attività richiesta"

- per il criterio 7: "3 punti se i Capi Progetto avranno maturato entrambi almeno 10 anni di esperienza nel ruolo, 3 punti se almeno 2 degli Analisti Funzionali del team avranno maturato almeno 8 anni di esperienza nel ruolo, 1 punto se almeno 1 degli Analisti Funzionali del team avrà maturato esperienza nell'utilizzo del sistema SICOGE".

RISPOSTA: si conferma che i punteggi dei criteri 6 e 7 saranno attribuiti secondo le modalità indicate nella Richiesta di Offerta.

20. **DOMANDA:** Riferimento Richiesta di Offerta AS, pag. 13, § 3.1.3, Criterio 4 in tabella. Il criterio dice, tra l'altro "viene valutato positivamente il rapporto qualità prezzo della tecnologia che dovrà essere acquisita dall'Amministrazione". Considerato che in offerta tecnica non devono essere inserite indicazioni di tipo economico, si chiede di chiarire in che termini possono essere inserite indicazioni circa il rapporto qualità presso della tecnologia offerta?

Si chiede inoltre di confermare che la tecnologia proposta in offerta deve considerarsi solo un'ipotesi di lavoro, in quanto è previsto uno specifico servizio di fornitura dedicato alla selezione della piattaforma di e-learning/forum di cui si doterà l'amministrazione.

RISPOSTA: si chiarisce che è richiesto al concorrente di elencare, per ciascuna piattaforma e-learning di mercato proposta, le funzionalità minime richieste nel capitolato (oltre ad eventuali altre funzionalità aggiuntive ritenute utili) e il relativo livello di copertura funzionale, nonché le caratteristiche tecniche ed il costo.

Le valutazioni sul rapporto qualità/prezzo verranno effettuate sulla base degli elementi forniti nella predetta elencazione, tenendo conto, come descritto nel Capitolato, che oltre alla possibilità di acquisizione della licenza d'uso potranno essere proposte anche altre modalità di acquisizione del servizio (es. pay-per-learner, pay-per-course, cloud-computing etc.)

Si conferma che la/le tecnologie proposte in offerta verranno considerate un'ipotesi di lavoro.

21. DOMANDA: Riferimento Allegato 3 Appendice 1 – Profili Professionali, pag. 6. In riferimento al profilo di Analista Funzionale è richiesta la presenza di almeno una risorsa con certificazione IFPUG. Tuttavia il dimensionamento della fornitura è sempre espresso in giorni/persona e in nessuna parte del Capitolato si richiede di effettuare stime in FP per le attività di MEV, né si utilizzano baseline in FP per la determinazione di eventuali canoni.

Si fa inoltre notare che nell'Allegato 3 Appendice 2 si richiede il calcolo dei Punti funzione con riferimento al "Report aggiornamento baseline" (§2.6), alle "Specifiche funzionali (di obiettivo)" (§ 2.14) e al "Modulo per conteggio FP" (§ 2.29), senza che siano definiti l'utilizzo effettivo di tali misure ai fini della stima. Si fa osservare a tale proposito che, qualora si intenda utilizzare la misura in FP per la stima degli interventi, dovrebbero essere definiti i criteri di conversione verso i giorni persona, tenendo conto di quanto definito in AQ relativamente alle diverse casistiche (sviluppi in ambito gestionale, conoscitivo o siti web, con ciclo completo e parziale) e ai diversi team mix.

Considerato che tali criteri non sono esplicitati né inclusi nei parametri di offerta economica, si chiede:

- di chiarire quale sia il ruolo della certificazione IFPUG richiesta;
- di confermare che tutte le stime per le attività MEV saranno espresse, ai fini di approvazione e di successiva fatturazione, sempre esclusivamente in giorni persona, applicando il mix definito per il singolo servizio.

RISPOSTA: si chiarisce che la richiesta di almeno una risorsa con certificazione IFPUG è motivata dal fatto che nell'ambito del progetto potrebbe rendersi necessaria una verifica comparativa fra le stime effettuate in gg/persona e le risultanze di una stima in PF.

Si conferma che tutte le stime per le attività MEV saranno espresse, ai fini di approvazione e di successiva fatturazione, in giorni persona.

I citati riferimenti al calcolo dei PF in Allegato 3 Appendice 2 vanno considerati refusi.

22. DOMANDA: Riferimento Schema di contratto, Pag. 6. In relazione a quanto riportato all'articolo 3, sub 5 ("Il Fornitore si impegna, inoltre, a trasferire gratuitamente all'Amministrazione, o a terzi da esse designati, il know how necessario alla presa in carico e/o all'acquisizione di tali migliorie/soluzioni/sistemi. (...)"), nonché osservando quanto riportato nel successivo articolo 4, sub 4, si chiede di confermare che il trasferimento di know how sarà effettuato all'interno del periodo di erogazione del contratto secondo modalità da concordare e che pertanto sarà a titolo oneroso per l'Amministrazione e non sarà effettuato gratuitamente.

RISPOSTA: si conferma che il trasferimento di know how sarà effettuato all'interno del periodo di erogazione del contratto secondo modalità da concordare e che pertanto sarà a titolo oneroso per l'Amministrazione. Appare, tuttavia, opportuno, precisare che il servizio è parte integrante dell'appalto specifico per cui il corrispettivo dovrà essere ricompreso nell'offerta economica.

23. DOMANDA: Riferimento Schema di contratto Pag. 7 – Si chiede di confermare che il fornitore come indicato nell'articolo 4, sub 1 – c, dovrà fornire la garanzia per i 12 mesi successivi ai servizi progettuali relativamente al solo software rilasciato durante l'ultimo anno di vigenza contrattuale.

RISPOSTA: si conferma che il fornitore dovrà fornire la garanzia per i 12 mesi successivi alla scadenza contrattuale relativamente al solo software rilasciato durante l'ultimo anno di vigenza contrattuale. Si ricorda, altresì, che il fornitore dovrà fornire la garanzia per tutto il periodo di

vigenza contrattuale relativamente a tutto il sw collaudato (o forma equivalente) in tale periodo, come previsto in Accordo Quadro.

24. DOMANDA: Riferimento Schema di contratto Pag. 7 Pag. 10 – Si chiede di confermare che la figura di Responsabile della fornitura, citata all'articolo 7, sub 6, e la figura di Responsabile Unico delle attività contrattuali citata nell'articolo 18 (a pag. 20), siano rappresentate da una stessa risorsa e che la stessa coincide con la figura di Project manager responsabile dei servizi di base citata nel Capitolato tecnico (pag. 10 e pag. 12).

RISPOSTA: si conferma che la figura di Responsabile della fornitura/ attività contrattuali coinciderà con il Project manager responsabile dei servizi di base.

25. DOMANDA: Si chiede conferma che, non sussista l'obbligo di presentare offerta per il presente AS. Se confermato, si chiede con quale modalità è necessario comunicarlo e in quali tempi.

RISPOSTA: come precisato da CONSIP nella risposta ad analogo quesito (Accordo Quadro, suddiviso in tre lotti, con più operatori economici sul quale basare l'aggiudicazione di appalti specifici ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, comma 225, L. n. 191/2009, per l'affidamento dei Servizi applicativi per le Pubbliche Amministrazioni - ID 1432 - "errata corrige" alla documentazione di gara in epigrafe e le risposte alle richieste di chiarimento), fermo l'obbligo di partecipazione da parte dei "Fornitori" (aggiudicatari dell'Accordo Quadro) ai confronti competitivi che saranno avviati dalle singole Amministrazioni per l'aggiudicazione degli Appalti Specifici, si precisa che:

1. la mancata presentazione dell'offerta, motivata oggettivamente e tempestivamente all'Amministrazione e alla Consip S.p.A., non costituisce causa di risoluzione dell'Accordo Quadro;

2. la mancata presentazione dell'offerta e la mancata presentazione di offerta idonea tese a falsare e/o eludere il confronto competitivo tra i Fornitori per l'aggiudicazione degli appalti specifici integrano ipotesi di risoluzione dell'Accordo Quadro.

Per quanto riguarda questa Amministrazione, la motivata volontà di non presentare offerte dovrà essere comunicata mediante la sezione riservata alle comunicazioni della procedura di gara relativa all'appalto specifico, entro la data di presentazione delle offerte stesse. Le motivazioni saranno oggetto di valutazione dal parte della Commissione di gara e le risultanze comunicate a CONSIP per quanto di competenza.

26. DOMANDA: Come chiarito da Consip con una risposta ai quesiti durante l'AQ, per ogni singolo AS è possibile prevedere quote di partecipazioni differenti delle aziende costituenti il RTI. Si chiede di confermare pertanto, che ove un'Impresa Mandante non fosse interessata alla presente procedura, non sia obbligata a parteciparvi e che la sua quota percentuale di attività possa di conseguenza essere ridistribuita tra le altre aziende del RTI.

Si chiede inoltre con quale modalità è necessario comunicare la variazione di quote ed in quali tempi.

RISPOSTA: non si conferma. La quota di partecipazione – se intesa come quota dei servizi che la mandante eroga in ossequio alle logiche di distribuzione delle attività all'interno del RTI - non può essere pari a zero, in quanto tale possibilità vanificherebbe, di fatto, la regola circa l'obbligo di partecipazione da parte del RTI nella medesima forma (costituito/costituendo) e composizione soggettiva.

Se, invece, la quota di partecipazione è correttamente intesa come requisito di partecipazione di

capacità economica in capo alla mandante, si conferma che può essere pari a zero, fatte salve le regole in merito al possesso dei requisiti di partecipazione previsti per i RTI , così come espressi in *lex specialis*.

Le variazioni di quote devono essere comunicate in sede di presentazione delle offerte secondo le modalità previste per le stesse.

27. DOMANDA: Si richiede se sia possibile presentare la documentazione di gara firmata da un procuratore diverso rispetto a quello che poi fisicamente caricherà la documentazione sul Portale. Tale richiesta è motivata dal fatto che – causa periodo estivo – abbiamo da tempo fatto richiesta di autorizzazione per un'altra abilitazione a livello procuratore sul Portale, ma alla data non abbiamo avuto ancora conferma.

RISPOSTA: secondo quanto reso noto da CONSIP, non è possibile far firmare i documenti ad un soggetto che non è titolare dell'utenza che si adotta per presentare offerta. Per cui, nel caso specifico, visto che il nuovo procuratore sarà abilitato successivamente alla data di invito all'appalto specifico, dovrà essere uno degli utenti invitati dell'impresa ad iniziare la procedura e attraverso il passo "gestione utenti" (preferibilmente non oltrepassando tale passo) della procedura a invitare il nuovo procuratore a presentare offerta.

Il nuovo procuratore, una volta invitato, dovrà a sua volta accedendo con le sue utenze al passo "gestione utenti" agire sulla funzione "gestione firmatari" per spostare la titolarità dei documenti richiesti per l'offerta a se stesso.

In considerazione di quanto sopra esposto, il termine per la presentazione delle offerte è differito al 9 settembre 2016, ore 16,00.

IL DIRETTORE GENERALE
(*Simonetta Moleti*)